Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 22 ottobre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496.

Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilito dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, e riportato nella tabella 1 allegata alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati, con decorrenza 1° gennaio 1971, in 200 e 100.

Art. 2.

Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a 30 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1971.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.

Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.

I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.

Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perchè raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.

Art. 5.

I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell'articolo 2, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando.

La promozione è conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di età del grado precedentemente rivestito.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971.

Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese agli ufficiali iscritti con il grado di capitano nel ruolo separato e limitato, già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Gli ufficiali predetti, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, ricostruita la carriera conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che siano stati promossi i pari grado di ruolo ordinario aventi uguale anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti.

Art. 7.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza.

Art. 9.

Nei confronti degli ufficiali di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 non si applica la disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Art. 10.

Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.

Art. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **497**.

Nuove norme contro la criminalità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225 - (*Sommarie indagini*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis*, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

Art. 9.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni ».

Art. 10.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 11.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli

aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ».

Art. 12.

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ».

Art. 13.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

Art. 14.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente allo omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 16.

Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **498**.

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1.170.000.000 l'immobile costituito dall'area con sovrastante fabbricato ad uso di abitazioni civili, uffici e boxes, per dieci piani fuoriterra su cantinato, sito in Milano alla via Giuseppe Frua, 21/10, di proprietà della « Impresa costruzioni Ercoliano Manfredini & C. s.a.s. », distinto nel catasto terreni di Milano al foglio 381, mappali 314 e 328, come da rogiti per notaio dott. Mario Russo del 7 ottobre 1971, repertorio numeri 29.348 e 29.349.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 9. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Carmine, in Napoli.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 4 marzo 1972, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 7 marzo e 6 giugno 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del Carmine, in Napoli, S. Giovanni a Teduccio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 13. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9701 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9701 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/6 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9701 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 280

(8309)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della commissione di studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 809, concernente l'istituzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12 riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente l'ordinamento dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente modifiche al predetto decreto del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1973, con il quale è stata istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione con il compito di procedere allo studio dei possibili aggiornamenti delle norme che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

La predetta commissione è presieduta dal prof. Giuseppe de Vergottini. Vice presidente della stessa è il dott. Franco Piso, consigliere della Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paduano Alfonso, fonderie di Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Paduano Alfonso, fonderie di Torre Annunziata (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paduano Alfonso, fonderie di Torre Annunziata (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8448)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della manifattura Spugna f.lli Ghiringhelli, in Castronno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la manifattura Spugna f.lli Ghiringhelli di Castronno (Varese) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della manifattura Spugna f.lli Ghiringhelli di Castronno (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8447)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Carrozzerie Fiore S.a.s., stabilimento di Ercolano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Carrozzerie Fiore S.a.s., stabilimento di Ercolano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Carrozzerie Fiore S.a.s., stabilimento di Ercolano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mayfair Europa, stabilimento di Casavatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Mayfair Europa, stabilimento di Casavatore (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mayfair Europa, stabilimento di Casavatore (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8433)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.A.M.A. - Fabbrica italiana maglie fini, in Milano, stabilimento di Gorgonzola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta F.A.M.A. - Fabbrica italiana maglie fini, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.A.M.A. - Fabbrica italiana maglie fini, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8434)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Vavid S.p.a., in Pastorano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ceramica Vavid S.p.a. di Pastorano (Caserta) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Vavid S.p.a. di Pastorano (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8435)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vic italiana, stabilimento di Minturno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Vic italiana, stabilimento di Minturno (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vic italiana, stabilimento di Minturno (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 marzo 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8436)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio f.lli Battistini S.p.a., in Monastier, stabilimento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che il Calzaturificio f.lli Battistini S.p.a., con sede in Monastier (Treviso), stabilimento di Forlì ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio f.lli Battistini S.p.a., con sede in Monastier (Treviso), stabilimento di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta IN.VE.M. - Industria vetraria meridionale, in Ottaviano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta IN.VE.M. - Industria vetraria meridionale, con sede in Ottaviano (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta IN.VE.M. - Industria vetraria meridionale, con sede in Ottaviano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8438)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Soc. A.L.A., in Quattro Castella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la Soc. A.L.A. di Quattro Castella (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristruttura-

zione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.L.A. di Quattro Castella (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 gennaio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8439)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.PE.R. - Industria pedule romagnola S.p.a., in Fusignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta I.PE.R. - Industria pedule romagnola S.p.a., di Fusignano (Ravenna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.PE.R. - Industria pedule romagnola S.p.a., di Fusignano (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8440)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mobiltré S.p.a., in Misterbianco

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Mobiltré S.p.a. di Misterbianco (Catania) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Mobiltré S.p.a. di Misterbianco (Catania).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8441)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Gould-Clevite, in Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Gould-Clevite di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Gould-Clevite di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8442)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Eridania-Compensati S.a.s., in Gualtieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Eridania-Compensati S.a.s. di Gualtieri (Reggio Emilia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Eridania-Compensati S.a.s. di Gualtieri (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8443)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Gazzotti, in Trebbo di Reno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Gazzotti di Trebbo di Reno (Bologna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Gazzotti di Trebbo di Reno (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8444)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa vetrai e fiascai della bufferia toscana, in Empoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Cooperativa vetrai e fiascai della bufferia toscana con sede in Empoli (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa vetrai e fiascai della bufferia toscana con sede in Empoli (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 luglio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8445)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), con effetto dal 2 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974 e 31 maggio 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8468)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), con effetto dal 2 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1974, 31 maggio 1974 e 10 ottobre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8469)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuovi cantieri Apuania con sede in Marina di Carrara con effetto dal 30 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1974 e 27 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania con sede in Marina di Carrara è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8471)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla cartiera Cartotecnica S.p.a., stabilimento di La Lima-Piteglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della cartiera Cartotecnica S.p.a., stabilimento di La Lima-Piteglio (Pistoia), con effetto dal 10 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973 e 27 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla cartiera Cartotecnica S.p.a. stabilimento di La Lima-Piteglio (Pistoia) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8446)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'articolo 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di ottobre 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto:

Decreta:

Per il mese di ottobre 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di L. 700 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 51

(8529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Ficani Giovan Battista, residente in Palermo, dal 10 dicembre 1974;

Russo Nicola, residente in Milano, dal 15 dicembre 1974;

Cinque Aurelio, residente in Roma, dal 16 dicembre 1974.

(8449)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974, registro n. 25 Giustizia, foglio n. 328, il ricorso e la memoria aggiuntiva ad esso presentati il 21 settembre ed il 18 novembre 1972 dal sig. Frau Francesco Maria, guardia AA.CC. in congedo, avverso il provvedimento ministeriale 9 settembre 1972, n. 22795 di posizione, con il quale gli veniva negata la concessione dell'equo indennizzo, è accolto.

(8044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, n. 5038, è stato approvato l'atto n. 94438 di rep. del 26 giugno 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Anna, nata il 3 novembre 1912 a Lettomanoppello della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estesa mq 1.550, riportata in catasto alle particelle numeri 833 e 856 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 2.

(8058)

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, n. 5037, è stato approvato l'atto n. 94099 di rep. del 20 aprile 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Blasiis Maria, nata il 2 novembre 1895 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estese mq 4.160, riportate in catasto alle particelle numeri 139 parte e 140 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 49 e 50.

(8059)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1974, registro n. 2 Turismo, foglio n. 340, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 30 giugno 1969 dal sig. Emilio Bianchi, avverso le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Rimini numeri 1219 e 8756 rispettivamente del 6 febbraio e del 5 agosto 1968.

(8262)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un fosso demaniale in comune di Marmirolo

Con decreto 10 giugno 1974, n. 389, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del fosso demaniale « Musona » in comune di Marmirolo (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 225, della superficie di mq 500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 giugno 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8373)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teglio

Con decreto 6 aprile 1974, n. 361, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teglio (Sondrio) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 95, mappali 131 (mq 6.570) e 205 (mq 1.290) della superficie complessiva di mq 7.860 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 gennaio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.248.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.834.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931/M)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.796.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932/M)

Autorizzazione al comune di Camporgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Camporgiano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.644.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933/M)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934/M)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.495.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3935/M)

Autorizzazione al comune di Stanghella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Stanghella (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3936/M)

Autorizzazione al comune di Fontanellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Fontanellato (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937/M)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.595.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938/M)

Autorizzazione al comune di Palaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Palaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.325.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939/M)

Autorizzazione al comune di Caldiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Caldiero (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.608.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3940/M)

Autorizzazione al comune di Gallese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Gallese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.448.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941/M)

Autorizzazione al comune di San Bonifacio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di San Bonifacio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942/M)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.666.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943/M)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.426.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di San Pietro in Casale (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945/M)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.157.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.777.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947/M)

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1974, il comune di Leno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo Mella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Bagnolo Mella (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3950/M)

Autorizzazione al comune di Brandico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Brandico (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.121.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951/M)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.136.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3952/M)

Autorizzazione al comune di Cividate Camuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Cividate Camuno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3953/M)

Autorizzazione al comune di Edolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Edolo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954/M)

Autorizzazione al comune di Roè Volciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Roè Volciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.769.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955/M)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.253.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3956/M)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.890.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957/M)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.419.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958/M)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.578.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959/M)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.368.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960/M)

Autorizzazione al comune di Pietradefusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1974, il comune di Pietradefusi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1974, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.515.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6422 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 settembre 1974.

(3949)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 7 febbraio 1974 al 24 febbraio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/74, n. 317/74, n. 381/74, n. 410/74 e n. 427/74

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	7-2-1974	dall'8-2-1974 al 18-2-1974	dal 19-2-1974 al 20-2-1974	dal 21-2-1974 al 24-2-1974
ex 10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	64.080,00	60.520,00	64.080,00	64.080,00
ex 10.02	Segala, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	17.800,00	17.800,00	17.800,00	21.360,00
ex 10.04	Avena, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina .	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
10.07 C	Sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
11.01	Farina di cereali:				
	C. di orzo	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	D. di avena	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	E. di granturco:				
	I. avente un tenore in sostanze grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	II. altra	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	H. di miglio	—	—	—	—
	K. di sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato o quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:				
	A. Semole, semolini:				
	II. di segala	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	III. di orzo:				
	a) avente un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1 % in peso	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	b) altri	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena:				
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale al 2,3 % in peso	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	b) altri	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V di granturco:				
	a) aventi un tenore in materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % in peso:				
	1. destinati all'industria della birra	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	2. altri	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
	b) altri	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VIII. di miglio	—	—	—	—
	IX. di sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	B Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) mondati (decorticati o pilati):				
	1. di orzo (2)	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena:				
	aa) avena spuntata	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	bb) altri (2)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	4. di miglio	—	—	—	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	7-2-1974	dall'8-2-1974 al 18-2-1974	dal 19-2-1974 al 20-2-1974	dal 21-2-1974 al 24-2-1974
11.02 (*segue*)	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):				
	1. di orzo (2)	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena (2)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	4. di miglio (2)	—	—	—	—
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento (grano) (2)	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
	b) di segala (2)	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	c) di granturco (2)	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	d) di sorgo (2)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	C. Cereali perlati:				
	I. di frumento (grano) (3)	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
	II. di segala (3)	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	III. di orzo:				
	a) aventi un tenore in ceneri inferiore od uguale all'1% in peso (senza talco) — prima categoria (3)	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	b) altri (3)	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena (3)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco (3)	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VII di miglio (3)	—	—	—	—
	VIII. di sorgo (3)	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	D. Cereali soltanto spezzati:				
	I. di frumento (grano)	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
	II. di segala	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	III. di orzo	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VII di miglio	—	—	—	—
	VIII. di sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	E. Cereali schiacciati; fiocchi:				
	I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
	a) Cereali schiacciati:				
	1. di orzo	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	2. di avena	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	4. di miglio	—	—	—	—
	b) Fiocchi:				
	1. di orzo	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	2. di avena	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	4. di miglio	—	—	—	—
	II. di altri cereali:				
	a) di frumento (grano)	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
	b) di segala	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	c) di granturco	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	d) di sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	F. Agglomerati (« pellets »):				
	I. di frumento (grano)	64.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
	II. di segala	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	III. di orzo	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	IV. di avena	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	V. di granturco	24.920,00	24.920,00	24.920,00	24.920,00
	VI. di riso	145.248,00	145.248,00	145.248,00	145.248,00
	VIII. di miglio	—	—	—	—
	IX. di sorgo	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
	G. Germi di cereali, anche sfarinati:				
	I. di frumento (grano)	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
	II. altri	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	7-2-1974	dall'8-2-1974 al 18-2-1974	dal 19-2-1974 al 20-2-1974	dal 21-2-1974 al 24-2-1974
11.07	Malto, anche torrefatto:				
	A. non torrefatto:				
	I. di frumento (grano):				
	a) presentato sotto forma di farina	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
	b) altro	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
	II. altro:				
	a) presentato sotto forma di farina	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	b) non nominato	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	B. torrefatto	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
	A. di cereali:				
	I. di granturco o di riso:				
	a) aventi tenore in amido inferiore od uguale al 35% in peso	34.176,00	34.176,00	34.176,00	34.176,00
	b) altri:				
	1 aventi tenore in amido superiore od uguale a 35% ed inferiore od uguale al 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	34.176,00	34.176,00	34.176,00	34.176,00
	2. non nominati	34.176,00	34.176,00	34.176,00	34.176,00
	II. di altri cereali:				
	a) aventi tenore di amido inferiore od uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	34.176,00	34.176,00	34.176,00	34.176,00
	b) altri	34.176,00	34.176,00	34.176,00	34.176,00
23.07	Preparazioni foraggere, melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo, di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari:				
	I. contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio:				
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	1 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	18.690,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(7496)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio indetto con decreto 17 ottobre 1973 è costituita nel modo seguente:

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;

Mancuso dott. Filippo, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Picc[illegible] dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Chiavelli dott. Antonio, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

di Majo Giaquinto prof. Adolfo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Macerata, membro effettivo;

Palermo prof. Gianfranco, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Cagliari, membro supplente;

Cavallaro dott. Francesco, notaio in Roma e Emiliani Pescetelli dott. Gaetano, notaio in Roma, membri effettivi;

Meale dott. Paolo, notaio in Roma e Giuliano dott. Michele, notaio in Genzano di Roma, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte d'appello;
Messina dott. Baldassare, magistrato di Corte d'appello;
Filocamo dott. Felice Maria, magistrato di Tribunale;
Coletti dott.ssa Gabriella, aggiunto giudiziario;
Bonadonna dott. Giovanni Maria, aggiunto giudiziario.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Botti Sergio, cancelliere capo di Tribunale;
Politi dott. Salvatore, cancelliere capo di Tribunale.

La spesa presunta per l'anno finanziario 1974 di L. 2.500.000 graverà sul cap. 1051.

Inoltre la somma di L. 3.500.000 graverà sul cap. 1024.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1974
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 312

(8459)

Sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Lette le istanze di sostituzione presentate dal prof. Adolfo di Majo Giaquinto, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Macerata e dai notai Cavallaro Francesco e Meale Paolo, quali membri della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Adolfo di Majo Giaquinto, insegnante di materie giuridiche presso l'Università di Macerata e dei notai Francesco Cavallaro e Paolo Meale, membri della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreto 31 gennaio 1974, sono chiamati a far parte della medesima commissione, in qualità di membri:

Irti prof. Natalino, insegnante di materie giuridiche nella Università di Torino, membro effettivo;

Grispini dott. Filippo, notaio in Roma, membro effettivo;

Ventura dott. Franco, nato in Roma, membro supplente.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 50

(8460)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio e 7 febbraio 1974, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Letta la istanza di sostituzione presentata dal prof. Natalino Irti insegnante di materie giuridiche nell'Università di Torino, quale membro della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Natalino Irti, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Torino, membro della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreti 31 gennaio e 7 febbraio 1974, è chiamato a far parte della medesima commissione, in qualità di membro effettivo, D'Alessandro prof. Floriano, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 52

(8461)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974 e 12 febbraio 1974, con i quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Letta la istanza di sostituzione presentata dal prof. Floriano D'Alessandro, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, quale membro della commissione esaminatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Floriano D'Alessandro, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Perugia, membro effettivo della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, nominata con decreti 31 gennaio 1974, 7 febbraio 1974 e 12 febbraio 1974, ed in aggiunta al prof. Gianfranco Palermo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Cagliari, membro supplente della medesima commissione, cui viene conferita la qualità di membro effettivo della stessa, è chiamato a far parte della commissione medesima, quale membro supplente, il prof. Mario Nuzzo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Teramo.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 51

(8462)

Nomina di un segretario aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Decreta:

In aggiunta ai magistrati nominati, con decreto 31 gennaio 1974, segretari della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio, indetto con decreto 17 ottobre 1973, eserciterà le funzioni di segretario anche il dott. Liberti Francesco, magistrato di tribunale, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 261

(8463)

Avviso di rettifica

Di seguito al bando di concorso a duecentodieci posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 ottobre 1974, e fermo restante il termine nello stesso indicato, si intende aggiunto il seguente schema di domanda precedentemente omesso per errore.

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dott. . . . .
(le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita e poi quello del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso per esami a duecentodieci posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 ottobre 1974.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . a . . . . . . (1);
b) è residente a . . . via . . .
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . .
pretura di . . . . ;
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
e) non ha riportato condanne penali e che non ha procedimenti penali pendenti (3);
f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . . . presso l'Università degli studi di . . . . . ;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . (4);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (5).

Firma . . . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) Alla firma per estero del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(8560)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Isituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 5 settembre 1974 ha riconosciuto l'opportunità di bandire un concorso a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria nell'Istituto postelegrafonici;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per titoli, integrato da prove pratiche di scrittura sotto dettato e da prova di idoneità tecnica, per due posti di agenti tecnici nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario, dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare, nonché della patente di categoria *C* per la conduzione di autoveicoli.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere, compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1), si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1948, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni della cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie assimilate, per i mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati od invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati od invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati od invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici o di altri enti pubblici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, deve essere inoltrata anche a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici — Segreteria - Ufficio personale - via della Mercede n. 9 — Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purché dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuale comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per oventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di spedizione della domanda è quella risultante dal timbro postale.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 3.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'Istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli integrato da prove pratiche di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica.

Art. 10.

Valutazione dei titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso.

Nessun altro titolo è valutato.

I titoli che gli aspiranti intendono far valutare devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Ai candidati alle prove pratiche, sarà data comunicazione della data fissata per esse almeno venti giorni prima di quelli in cui essi debbono sosternerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma

Le prove pratiche consisteranno:

a) scrittura sotto dettato di un brano di prosa italiana, scelto dalla commissione;

b) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratiche la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti conferiti ai titoli e dei punti ottenuti nelle prove pratiche.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove prodotte dovranno inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data in cui hanno sostenuto dette prove, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugosiavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido o la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione su competente carta da bollo, rilasciata dallo ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) la madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui al comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei è approvata con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuale impugnativa.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di scadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente mensionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati da altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai mensionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: Bruni

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Istituto postelegrafonici Segreteria - Ufficio del personale Via della Mercede, n. 9 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia .) il domiciliato in (provincia .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) ;

3)

Data

Firma (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8297)

Concorso, per esame, ad un posto di direttrice di convitto femminile « V. Locchi » di Roma, riservato alle donne

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente l'ordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il regolamento organico concernente la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del personale dipendente del predetto Istituto postelegrafonici, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 185 del citato regolamento organico;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 23 luglio 1974 ha riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso ad un posto di direttrice in prova presso il convitto femminile « V. Locchi » di Roma, nel ruolo organico della carriera direttiva dei convitti del personale dell'Istituto postelegrafonici;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esame, a un posto di direttrice nel convitto femminile «V. Locchi» di Roma, gestito dall'Istituto postelegrafonici, riservato alle donne. Per la ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non superiore ad anni 40;

3) titolo di studio: diploma di laurea ritenuto valido agli effetti dei concorsi a posti di preside presso istituto di istruzione classica, scientifica magistrale;

4) un periodo di insegnamento o di servizio con funzioni direttive presso istituti o convitti statali o di enti pubblici, non inferiore a 5 anni;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato o di enti pubblici, di ruolo.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 700, all'Istituto postelegrafonici Direzione generale Ufficio del personale Via della Mercede n. 9 Roma. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda le aspiranti devono dichiarare, a pena di decadenza dal concorso:

il cognome e il nome (in caso di coniugata deve essere prima indicato il cognome da nubile);

la data ed il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o dichiarate decadute dallo impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente, i titoli che danno diritto all'esenzione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio o recapito.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata nella forma di legge, a pena di esclusione dal concorso.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Esclusione dal concorso
Irricevibilità della domanda e dei documenti

Con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione di questo Istituto, può essere disposta la esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande ed i documenti di cui all'art. 3 che saranno inoltrate a questo Istituto oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame e relativo punteggio

Il concorso consisterà in una prova di esame (colloquio) sul programma allegato al presente bando; alla prova di esame è assegnato un massimo di 10 punti.

La prova di esame si intende superata qualora la concorrente vi abbia conseguita la votazione di almeno 7/10. A parità di votazione si osservano, per la determinazione dell'ordine di graduatoria, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle altre vigenti in materia.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione di questo Istituto e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Alle concorrenti ammesse al concorso sarà data comunicazione mediante raccomandata almeno quindici giorni prima del luogo e del giorno in cui dovranno sostenere la prova di esame.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Presentazione dei documenti che danno diritto a precedenza o preferenza nella graduatoria di merito

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Istituto, entro trenta giorni da quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza della nomina, a parità di merito, qualora appartengano ad una delle categorie contemplate nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo.

Art. 8.

Presentazione dei documenti
da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre a questo Istituto, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i seguenti documenti in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio;

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia;

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciata dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario;

h) eventualmente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella della apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo, deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, ad altra amministrazione.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i limiti stabiliti, la documentazione prevista nel precedente art. 8.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova nel collegio femminile « V. Locchi » di Roma.

Il periodo di prova deve coincidere con un intero anno scolastico.

La carriera ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto ministeriale 11 aprile 1963, e successive modificazioni.

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presidente: BRUNI

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consiste in un colloquio, diretto a saggiare il grado e le caratteristiche della cultura della candidata, i suoi criteri pedagogici e la sua attitudine ad uffici direttivi.

Il colloquio verte sul seguente programma:

Pedagogia:

Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, educazione collegiale: problemi, metodi, finalità. La personalità della collegiale. I rapporti collegio-mondo esterno. Il collegio come centro di vita sociale. Il collegio nei suoi rapporti con la scuola e con la famiglia. Il tempo libero delle collegiali.

La candidata deve illustrare criticamente il pensiero ed una opera, a sua scelta, di almeno due autori moderni o contemporanei. Deve dimostrare chiarezza di idee e capacità di riflessione e di interpretazione dei problemi pedagogici.

Storia:

Storia di Italia e dell'Europa dal 1815 ai nostri giorni, con particolare riferimento alla storia di Italia.

Italiano:

Lineamenti della storia e della letteratura italiana, con esposizione critica di un'opera di almeno due autori, a scelta, della candidata.

Educazione civica:

Inquadramento storico e principi ispiratori della Costituzione della Repubblica italiana. Diritti e doveri del cittadino. L'ordinamento dello Stato italiano: gli organi costituzionali; la formazione delle leggi; le garanzie costituzionali. Le formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana.

Metodologia:

Esposizione critica di almeno due metodi didattici, a scelta della candidata.

La candidata deve dimostrare sicura conoscenza dei principali problemi di metodologia didattica, riferita alle scuole elementari e secondarie.

Legislazione:

Organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Ordinamento e finalità dell'assistenza scolastica, con particolare riferimento alle provvidenze nei settori della scuola secondaria.

Elementi di contabilità generale dello Stato.

Igiene:

Nozioni fondamentali di igiene, con particolare riferimento alle sue applicazioni alla vita collegiale.

Il presidente: BRUNI

(8298)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sei posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Mazzamuto dott. Vincenzo, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Rasola dott. Nicola, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Fioravanti dott. Gianfranco, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Landi dott. Eduardo, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Laurino dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il dott. Raffaele de Lipsis, consigliere in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1974

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 22 Interno, foglio n. 318

(7976)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 maggio 1972, 1° luglio 1972 e 30 maggio 1973, concernenti l'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1972, del 4 agosto 1972 e del 17 luglio 1973;

Viste le documentate istanze dei dottori Brugo Bruno, De Michele Tullio, Errico Salvatore, Franchino Maria Luisa, Magni Sallustio, Orlando Francesco Paolo e Renna Vincenzo che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di oculistica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 4 maggio 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
284. Brugo Bruno	Macomer - 24 settembre 1924			si				
285. De Michele Tullio	Popoli - 8 giugno 1920							si
286. Errico Salvatore	Tricase - 20 novembre 1924				si			
287. Franchino Maria Luisa	Torino - 13 aprile 1934						si	
288. Magni Sallustio	Forlì - 24 luglio 1915						si	
289. Orlando Francesco Paolo	Roma - 6 giugno 1928						si	
290. Renna Vincenzo	Squinzano - 26 febbraio 1929						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7931)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. **43**.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, concernente provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I benefici previsti a favore delle cooperative artigiane di garanzia, di cui alla legge regionale del 2 marzo 1973, n. 16 « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci, del consorzio regionale tra le cooperative stesse » sono autorizzati anche per l'esercizio finanziario 1974, entro i limiti di spesa indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione ed al finanziamento degli eventuali interventi per gli esercizi successivi si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge i prestiti d'esercizio considerati alla lettera *b*) dell'art. 1 non possono essere superiori a L. 3.500.000 per sorta di capitale ».

L'art. 6 della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi a prestiti d'esercizio previsti alla lettera *b*) dell'art. 1 avviene mediante corresponsione di apposito contributo, determinato nella misura del 5 % annuo del capitale prestato.

Qualora i prestiti, di cui al primo comma del presente articolo, fruiscano di altri contributi in conto interessi, la misura dei contributi regionali è ridotta in corrispondenza ».

Le modifiche, di cui al presente articolo, si applicano ai prestiti stipulati dalla data del 1° gennaio 1974.

Art. 3.

Per la erogazione dei contributi in capitale e dei contributi biennali sugli interessi, previsti all'art. 1, lettera *a*), e allo art. 1, lettera *b*), della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, modificata dai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sono autorizzati per l'anno 1974 rispettivamente, la spesa di lire 500 milioni ed il limite d'impegno di lire 600 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 281100 del bilancio regionale 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª sono iscritti i seguenti capitoli:

cap. 273104, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative » e con la dotazione di lire 500 milioni;

cap. 273105, categoria 10ª, con la denominazione « Contributi sugli interessi relativi a prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia - prima delle due annualità del limite di impegno di lire 600 milioni » e con la dotazione di lire 600 milioni.

La seconda ed ultima annualità del limite di impegno di lire 600 milioni verrà iscritta nello stato di previsione della spesa regionale nell'esercizio 1975 al capitolo corrispondente a quello istituito per l'anno 1974.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate nello esercizio 1974 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: TACCONI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'*11 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. **44**.

Modifica e rifinanziamento per l'anno 1974 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, concernente la concessione di crediti di conduzione in agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, è modificato come segue:

« Della somma annualmente disponibile il 40 % è riservato ai coltivatori diretti, ai coloni ed ai mezzadri; il 45 % alle forme associative ed alle cooperative di conduzione dei terreni, di trasformazione, di conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici; il 15 % alla altre aziende ».

Art. 2.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, relativa alla concessione di crediti di conduzione in agricoltura è autorizzata, a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, una ulteriore spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si provvede, mediante riduzione per lire 3.500 milioni dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo », iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974.

In conseguenza la dotazione del cap. 271105 « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974, è aumentata da lire 300 milioni a lire 3.800 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: TACCONI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'*11 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 45.
Modificazioni delle zone omogenee montane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono inclusi nelle zone omogenee montane di cui all'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, i nuovi territori i quali con provvedimento definitivo della Regione sono stati classificati parte dei comprensori di bonifica montana.

Art. 2.

Le zone omogenee nelle quali vengono compresi i territori di cui al precedente articolo, tenuto altresì conto di quanto indicato al successivo art. 4, sono così modificate:

Zona n. 1

Comprendente i comuni di:

Bagnaria - Borgo Priolo - Borgoratto Mormorolo - Brallo di Pregola - Cecima - Fortunago - Godiasco - Menconico - Montalto Pavese - Monte Segale - Ponte Nizza - Rocca Susella - Romagnese - Ruino - Santa Margherita di Staffora - Val di Nizza - Val Verde - Varzi - Zavattarello - della provincia di Pavia.

Zona n. 7

Comprendente i comuni di:

Adrara San Martino - Adrara San Rocco - Foresto Sparso - Parzanica - Predore - Sarnico - Tavernola Bergamasca - Viadanica - Vigolo - Villongo - della provincia di Bergamo.

Zona n. 9

Comprendente i comuni di:

Berzo San Fermo - Bianzano - Borgo di Terzo - Casazza - Cenate Sopra (p.m.) - Endine Gaiano - Entratico - Gaverina Terme - Grone - Luzzana - Monasterolo del Castello - Ranzanico - Spinone al Lago - Trescore Balneario (p.m.) - Vigano San Martino - della provincia di Bergamo.

Zona n. 11-*bis*

Comprendente i comuni di:

Albino - Alzano Lombardo - Aviatico - Casnigo - Cazzano Sant'Andrea - Cene - Colzate - Fiorano al Serio - Gandino - Gazzaniga - Leffe - Peia - Nembro - Selvino - Vertova - Pradalunga - della provincia di Bergamo.

Zona n. 12

Comprendente i comuni di:

Algua - Averara - Blello - Bracca - Branzi - Brembilla - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cornalba - Costa di Serina - Cusio - Dossena - Foppolo - Gerosa - Isola di Fondra - Lenna - Mezzoldo - Moio de' Calvi - Olmo al Brembo - Oltre il Colle - Ornica - Piazza Brembana - Piazzatorre - Piazzolo - Ponteranica (p.m.) - Roncobello - Santa Brigida - San Giovanni Bianco - San Pellegrino Terme - Sedrina - Serina - Sorisole (p.m.) - Taleggio - Ubiale Clanezzo - Valleve - Valnegra - Valtorta - Vedeseta - Villa d'Almè (p.m.) - Zogno - della provincia di Bergamo.

Zona n. 14

Comprendente i comuni di:

Calolziocorte (p.m.) - Caprino Bergamasco (p.m.) - Carenno - Cisano Bergamasco (p.m.) - Erve - Monte Marenzo (p.m.) - Palazzago (p.m.) - Pontida (p.m.) - Torre de' Busi - Vercurago (p.m.) - della provincia di Bergamo.

Zona n. 16

Comprendente i comuni di:

Abbadia Lariana - Cesana Brianza - Civate - Galbiate - Lecco (p.m.) - Lierna - Malgrate - Mandello del Lario - Oliveto Lario - Suello - Val Madrera - della provincia di Como.

Zona n. 17

Comprendente i comuni di:

Albavilla - Albese con Cassano - Asso - Barni - Bellagio - Blevio - Brunate - Caglio - Canzo - Caslino d'Erba - Castelmarte - Civenna - Como (p.m.) - Erba - Eupilio - Faggeto Lario - Lasnigo - Lezzeno - Longone al Segrino - Magreglio - Nesso - Pognana Lario - Ponte Lambro - Proserpio - Pusiano - Rezzago - Sormano - Tavernerio - Torno - Val Brona - Veleso - Zelbio - della provincia di Como.

Zona n. 19

Comprendente i comuni di:

Benelario - Carlazzo - Cavargna - Corrido - Cusino - Grandola ed Uniti - Griante - Menaggio - Plesio - Porlezza - San Bartolomeo Val Cavargna - San Nazzaro Val Cavargna - Sant'Abbondio - Valrezzo - Valsolda - della provincia di Como.

Zona n. 20

Comprendente i comuni di:

Consiglio di Rumo - Cremia - Domaso - Dongo - Dosso del Liro - Garzeno - Gera Lario - Germasino - Gravedona - Livo - Montemezzo - Musso - Peglio - Pianello del Lario - Santa Maria Rezzonico - Sorico - Stazzona - Trezzone - Vercana - della provincia di Como.

Zona n. 23

Comprendente i comuni di:

Arcisate - Barasso (p.m.) - Besano - Bisuschio - Brusimpiano - Clivio - Comerio (p.m.) - Cuasso al Monte - Induno Olona - Luvinate (p.m.) - Ponte Ceresio - Saltrio - Varese (p.m.) - Viggiù - della provincia di Varese.

Zona n. 24

Comprendente i comuni di:

Azzio - Brenta - Brinzio - Brissago Val Travaglia - Casalzuigno - Cassano Valcuvia - Castello Cabiaglio - Cittiglio - Cocquio Trevisago (p.m.) - Cuveglio - Cuvio - Duno - Ferrera di Varese - Gavirate (p.m.) - Gemonio (p.m.) - Grantola - Masciago Primo - Mesenzana - Orino - Rancio Valcuvia - della provincia di Varese.

Zona n. 26

Comprendente i comuni di:

Brezzo di Bedero - Castelveccana - Germignaga - Laveno Mombello (p.m.) - Porto Val Travaglia - della provincia di Varese.

Zona n. 27

Comprendente i comuni di:

Agra - Curiglia con Monteviasco - Dumenza - Luino (p.m.) - Maccagno - Montegrino Valtravaglia - Pino sulla sponda del Lago Maggiore - Tronzano Lago Maggiore - Veddasca - della provincia di Varese.

Art. 3.

Le zone omogenee, di cui al precedente art. 2, sono delimitate secondo l'allegata corografia scala 1:100.000 (*omissis*).

I comuni parzialmente montani sono inclusi in tali zone omogenee, per la parte dichiarata montana, secondo la corografia scala 1:25.000 allegata alla presente (*omissis*).

Art. 4.

La ripartizione del territorio del comune di Bellagio, parte nella zona omogenea n. 16 e parte in quella n. 17, risultante dall'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, e modificata con l'inclusione totale del predetto territorio nella zona omogenea n. 17.

Art. 5.

I comuni, il cui territorio risulti compreso totalmente o parzialmente nelle zone omogenee determinate dai precedenti articoli, fanno parte delle rispettive comunità montane agli effetti della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23.

Art. 6.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni inclusi per la prima volta nelle comunità montane provvederanno alla elezione dei propri rappresentanti nell'assemblea comunitaria a norma dell'art. 6, terzo comma e dell'art. 15, primo comma della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23.

Nel caso di comuni già rappresentati nell'assemblea a titolo consultivo a norma dell'art. 12, settimo comma, della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, i rispettivi rappresentanti restano in carica, con voto consultivo, fino a che i comuni stessi non abbiano provveduto alla loro riconferma o alla nomina di altri rappresentanti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: TACCONI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'*11 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. 46.

Modifica alla legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973 recante «Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dell'indennità di missione, stabilite dall'art. 45 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, sono modificate così come segue:

qualifica funzionale 8ª-7ª	L. 12.600
qualifica funzionale 6ª	» 10.800
qualifica funzionale 5ª	» 9.600
qualifica funzionale 4ª	» 8.400
qualifica funzionale 3ª	» 7.200
qualifica funzionale 2ª	» 6.600
qualifica funzionale 1ª	» 6.000

Art. 2.

La presente legge, che ha effetto dal 1° gennaio 1974, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dello art. 43 dello statuto. Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 agosto 1974

p. Il presidente
Il vice presidente: TACCONI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'*11 *luglio* 1974)

(7382)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 47.

Rifinanziamento della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, concernente provvidenze a favore di imprese artigiane consorziate od associate, delle cooperative e delle società artigiane.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 21 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 3 aprile 1974, n. 17, è autorizzata a carico dell'esercizio 1974, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale medesima, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, così ripartita:

lire 1.050 milioni per contributi in conto capitale previsti alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) dell'art. 2 della citata legge regionale;

lire 800 milioni per contributi in annualità sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito di cui alla lettera *c*) del predetto art. 2;

lire 200 milioni per gli eventuali oneri conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 16 della citata legge regionale.

Al finanziamento dell'onere, come sopra determinato si provvede:

a) in quanto a lire 1.050 milioni per contributi in capitale, mediante parziale utilizzazione delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 2722 dello stato di previsione della spesa regionale dell'esercizio 1973;

b) in quanto a lire 800 milioni mediante riduzione, per pari importo dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto al cap. 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974;

c) per lire 200 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 del medesimo stato di previsione.

Alle spese necessarie per il finanziamento del comitato previsto dall'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 si fa fronte con quota dello stanziamento del cap. 112204 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974.

Le spese di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*), come sopra autorizzate e non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le annualità conseguenti di impegno come sopra determinato e quelle correlative agli oneri eventuali derivanti dalla garanzia fidejussoria verranno iscritte nei bilanci regionali di competenza per la durata delle operazioni di credito assistite dai contributi di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 3 aprile 1974, provvedendosi alla copertura annuale con gli stessi mezzi finanziari che hanno assicurato il finanziamento della prima annualità.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

1) la dotazione del cap. 273101 « Contributi in capitale alle imprese artigiane consorziate ed associate (art. 2, lettere *a*), *b*), *e*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17) » è elevata da lire 650 a lire 1 700 milioni;

2) la denominazione del cap. 273102 è così modificata: « Contributi in annualità sugli interessi derivanti da operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate, prima delle annualità del limite di impegno di lire 200 milioni e prima delle annualità del limite di impegno di lire 800 milioni » e la relativa dotazione viene elevata da lire 200 a lire 1.000 milioni;

3) al titolo II, sezione VII, rubrica 3ª viene istituito il cap. 273106, categoria 13ª, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da imprese artigiane consorziate ed associate, prima delle quote annuali a garanzia dell'intervento per l'anno 1974 » e con la dotazione di lire 200 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'11 luglio 1974*)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. 48.

Norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 21 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito d'applicazione della legge

La presente legge, in attuazione dell'art. 3 dello statuto della regione Lombardia, ha per scopo la eliminazione delle cause d'inquinamento, il conseguimento di un razionale assetto degli insediamenti nel territorio, lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

Le disposizioni della presente legge regolano, nell'ambito delle funzioni regionali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, tutti gli scarichi pubblici e privati, diretti o indiretti, in acque pubbliche e private, in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo.

A norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, restano fermi i poteri attribuiti dall'art 43 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1955, n. 987, ai presidenti delle giunte provinciali.

La disciplina degli scarichi è assicurata dalla regione Lombardia mediante la pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale, l'imposizione di limiti di accettabilità degli scarichi medesimi, la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi.

Art. 2.

Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, predispone: il piano generale di risanamento delle acque di cui al successivo art. 3, le proposte di aggiornamento delle norme, anche integrative e complementari, della presente legge, gli uffici per la raccolta degli studi, per lo svolgimento delle ricerche e per la consulenza ad enti ed operatori pubblici e privati.

Il presidente della giunta regionale, o su sua delega l'assessore all'ecologia, esercita le funzioni amministrative in materia di accertamento e di controllo per l'applicazione della presente legge e delle norme integrative e complementari; attua altresì il coordinamento degli interventi degli enti locali nella materia che forma oggetto della presente legge.

Art. 3.

Piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva, ai sensi degli articoli 3 e 6 dello statuto, un piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque.

Il piano comprende:

a) l'organizzazione delle strutture tecnico-amministrative periferiche previste dal successivo art. 4 con la delimitazione di comprensori funzionali;

b) la programmazione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale;

c) la promozione dell'installazione di adeguate stazioni depurative, anche centralizzate, per reflui di natura industriale;

d) la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;

e) il coordinamento dei programmi di smaltimento dei fanghi risultanti dai processi depurativi e produttivi con i programmi di smaltimento dei rifiuti solidi;

f) la determinazione dei criteri ai quali dovrà conformarsi l'azione amministrativa per le localizzazioni residenziali e produttive, in rapporto alle disponibilità idriche esistenti nelle varie parti del territorio regionale, alla compatibilità con lo ambiente, allo stato di utilizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale; tali criteri saranno definiti per categoria di insediamento;

g) l'aggiornamento del sistema dei limiti di accettabilità da imporre agli scarichi, con il divieto di scarico delle sostanze tossiche accumulabili in concentrazioni superiori a quelle contenute nelle acque di prelievo. Le prescrizioni del piano terranno conto della situazione tecnologica degli impianti in atto e saranno correlate alle norme regionali adottate ai sensi dello art. 9, per la razionalizzazione dei cicli produttivi. Al fine del conseguimento delle caratteristiche di accettabilità non si terrà conto della diluizione eventualmente attuata. I limiti sono riferiti alle sole acque di processo;

h) la regolamentazione degli approvvigionamenti idrici per usi industriali in funzione dei fabbisogni reali secondo parametri da stabilirsi in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo ove sorge l'insediamento produttivo stesso.

Il piano verrà aggiornato a intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l'altro, di congrui termini per l'adeguamento alle nuove disposizioni degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.

Art. 4.

Strutture amministrative

Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge la Regione promuove la costituzione di consorzi di comuni nei limiti comprensoriali previsti dal piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque.

Ai consorzi possono partecipare anche le province competenti per territorio.

Quando vi sia coincidenza tra le circoscrizioni dei comprensori di cui al primo comma e quelle delle comunità montane o dei singoli comuni, le funzioni corrispondenti a quelle dei consorzi sono esercitate rispettivamente dalle comunità montane o dai singoli comuni.

I consorzi sono enti di diritto pubblico ai sensi della legge comunale e provinciale; ad essi sono affidati il coordinamento, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale: acquedotto, fognatura e depurazione. Questi servizi possono essere gestiti mediante aziende speciali a norma del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La vigilanza ed il controllo delle attività soggette alle prescrizioni della presente legge spettano:

a) alle province per quanto attiene agli scarichi di cui allo art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (scarichi industriali che versano rifiuti in acque pubbliche) e per quanto attiene agli scarichi degli impianti di depurazione comprensoriale;

b) ai consorzi ed agli enti funzionalmente equiparati in ogni altro caso.

Le autorità preposte al controllo possono servirsi degli appositi laboratori consortili, se costituiti, ovvero dei laboratori provinciali di igiene e profilassi o loro sezioni staccate specializzate. I relativi rapporti devono essere regolati con convenzioni di durata correlata agli obiettivi e ai tempi del piano di risanamento di cui al precedente art. 3. Sui predetti organismi e sui loro atti la Regione esercita, anche in via sostitutiva, i controlli che ad essa spettano nell'ambito delle proprie funzioni amministrative nonchè di quelle delegatele dallo Stato in materia sanitaria.

L'accertamento della costituzione delle strutture amministrative di cui al primo comma è fatto dalla giunta regionale.

Art. 5.

Delimitazione dei comprensori e costituzione dei consorzi

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui al precedente art. 3 i comuni interessati hanno facoltà di chiedere, in base a motivate ragioni tecnico-amministrative, la modificazione delle circoscrizioni dei comprensori delimitati secondo il piano stesso; su tali richieste il consiglio regionale delibera entro i sessanta giorni successivi delimitando i comprensori in via definitiva.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente la giunta regionale, qualora accerti la mancata costituzione dei consorzi o la mancata adesione ai consorzi costituiti dei comuni i cui territori ricadano nelle circoscrizioni comprensoriali delimitate in via definitiva, assume l'iniziativa per la costituzione dei consorzi stessi o per l'aggregazione ai medesimi dei comuni che non vi abbiano ancora provveduto.

Art. 6.

Limiti di accettabilità degli scarichi in corpi d'acqua superficiali

I limiti d'accettabilità da imporre agli scarichi in corpi di acqua superficiali sono previsti dall'allegata tabella *A*.

Detti limiti devono essere rispettati immediatamente:

a) per gli scarichi di insediamenti produttivi nuovi o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di insediamenti preesistenti;

b) per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi di consistenza superiore a cinquanta vani o cinquemila metri cubi o aventi comunque capacità ricettiva superiore alle cinquanta persone.

E' vietata l'immissione nei corpi d'acqua superficiali degli scarichi dei nuovi insediamenti abitativi che non raggiungano la consistenza o la capacità ricettiva di cui al precedente comma lettera *b*); il loro recapito deve trovarsi in fognature, sul suolo o nel sottosuolo.

Allo scopo di mantenere i limiti di accettabilità finalizzati al massimo recupero ecologico ed allineati ai progressi tecnologici si provvede ad aggiornarli nel piano di cui all'art. 3.

Art. 7.

Relogamentazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in fognature pubbliche

La regolamentazione degli scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature compete ai consorzi o agli enti funzionalmente equiparati, preposti alla realizzazione ed alla gestione di impianti terminali di depurazione dei liquami.

Detta regolamentazione, che dovrà prevedere limiti e norme di pretrattamento degli scarichi in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto terminale, sara sottoposta all'approvazione della giunta regionale e verrà applicata agli insediamenti produttivi nuovi o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazione edilizie o tecnologiche di insediamenti preesistenti.

Chiunque intenda versare scarichi di insediamenti produttivi in fognature pubbliche deve presentare domanda all'ente pubblico preposto alla realizzazione e alla gestione dell'impianto terminale di depurazione dei liquami.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla stipulazione di una convenzione che regoli gli aspetti tecnici ed economici del servizio richiesto, tenendo conto del costo della depurazione ed addebitando agli utenti quota parte degli oneri di investimento e delle spese di gestione, in proporzione alla portata e al grado di inquinamento dei rispettivi scarichi osservati i criteri stabiliti dalla Regione ai fini dell'uniforme trattamento degli scarichi degli insediamenti produttivi nel proprio territorio.

Art. 8.

Regolamentazione degli scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Sono vietati gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo dei nuovi insediamenti produttivi, ivi compresi i nuovi stabilimenti zootecnici.

Gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da nuovi insediamenti abitativi e da nuove fognature pubbliche non devono superare i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella *B*, semprechè non si tratti di immissioni su terreni a destinazione agricola.

Norme complementari alla presente legge definiranno successivamente le modalità di smaltimento degli scarichi di cui al comma precedente o comunque provenienti da insediamenti di tipo agricolo.

E' sempre consentito, qualunque sia la dimensione, l'accumulo di rifiuti organici da parte degli allevamenti zootecnici ai fini della loro utilizzazione per la coltivazione dei terreni.

Art. 9.

Disciplina dei cicli produttivi

Con norme complementari alla presente legge la Regione, sentite le forze produttive, detterà criteri per la disciplina dei cicli produttivi allo scopo di ridurre l'inquinamento, di favorire la depurazione degli effluenti dei cicli di lavorazione, anche mediante la sostituzione delle materie utilizzate, di risparmiare e di riciclare l'acqua impiegata, di recuperare i residui delle lavorazioni e dei trattamenti depurativi. Le norme complementari preciseranno, per singole categorie di impianti, i principi tecnologici ed i termini di tempo necessari ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

Dette prescrizioni si applicheranno agli scarichi degli insediamenti produttivi i quali abbiano ottenuto licenza di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia o tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione delle norme complementari di cui al primo comma.

Art. 10.

Smaltimento dei fanghi residui

Con norme complementari alla presente legge la Regione detterà la disciplina per lo smaltimento e l'eventuale recupero dei fanghi provenienti da processi di depurazione, da processi produttivi e da pozzi neri.

Tali norme dovranno comunque prevedere che il trasporto e lo smaltimento di detti fanghi siano subordinati ad autorizzazione o licenza amministrativa.

Art. 11.

Pubblicità della normativa in materia di scarichi

Indipendentemente dalla loro pubblicazione nelle forme legali, il testo della presente legge con le tabelle ad essa allegate, le varianti di aggiornamento delle tabelle, le norme integrative e complementari, il piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque e l'elenco delle strutture tecnico-amministrative locali costituite per la sua esecuzione, nonchè ogni altro atto normativo emanato in esecuzione della presente legge dalla Regione e dagli altri enti competenti saranno tenuti a disposizione del pubblico presso le sedi della giunta regionale, delle province, dei comuni, e dei consorzi od altri enti funzionalmente equiparati.

Chiunque ha diritto di farsi rilasciare copia di detti documenti dietro pagamento dei relativi diritti.

La Regione assicura la completezza e l'aggiornamento della documentazione di cui al primo comma presso ciascuna delle amministrazioni ivi indicate.

Art. 12.

Domanda di licenza edilizia o d'autorizzazione alla lottizzazione

I progetti in base a cui sia richiesta, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, licenza edilizia o autorizzazione a lottizzare, dovranno

indicare, quando riguardino in tutto o in parte insediamenti produttivi, le opere e gli accorgimenti diretti a rendere i relativi scarichi conformi alle disposizioni della presente legge, nonchè a tutte le norme modificative, integrative e complementari ad essa vigenti al momento della presentazione della domanda, comprese quelle relative allo smaltimento e al recupero dei residui delle lavorazioni e dei fanghi.

Le domande devono essere accompagnate:

a) dalla documentazione tecnica dell'idoneità del progetto al conseguimento del risultato di conformità di cui al precedente comma;

b) da una dichiarazione autenticata e registrata con la quale il proprietario dell'area interessata alla costruzione o il titolare del diritto di superficie su di essa si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme e gli obiettivi vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni della licenza o autorizzazione, ed assume personalmente ogni responsabilità anche in ordine alla idoneità delle opere progettate e alla conformità ad esse di quelle eseguite.

Copia della documentazione tecnica di cui alla lettera *a*) dovrà, a cura dell'interessato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della domanda di licenza o autorizzazione, alla provincia o al consorzio od enti funzionalmente equiparati competenti per il controllo degli scarichi.

Le formalità previste dai precedenti commi dovranno essere osservate anche nel caso di ristrutturazione tecnologica di insediamenti produttivi già esistenti.

Alla responsabilità del proprietario o del superficiario si sostituisce quella del locatario o di qualunque altro avente causa a titolo particolare nella disponibilità dell'area, che abbia assunto in proprio, con identiche formalità, gli obblighi previsti alla lettera *b*) del presente articolo, dandone comunicazione agli enti competenti per il controllo.

Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente ed al successivo art. 13 anche gli insediamenti abitativi che scaricano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 13.
Controllo urbanistico

La licenza edilizia e l'autorizzazione alla lottizzazione non possono essere rilasciate se non risultino osservate le formalità di cui al precedente art. 12 e le prescrizioni della presente legge e delle sue norme modificative, integrative e complementari; in caso contrario esse sono illegittime e possono essere revocate dall'autorità che le ha emesse ed annullate ai sensi dell'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni con ordine, quando occorra, di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere illecitamente eseguite.

Ultimati i lavori, l'interessato deve chiedere al sindaco la visita di controllo per la constatazione dell'agibilità; il rilascio della relativa autorizzazione non esonera dall'obbligo di permanente osservanza delle prescrizioni fissate con la presente legge e con le sue norme modificative, integrative e complementari.

Anche dopo la constatazione dell'agibilità, gli enti preposti al controllo potranno in ogni tempo verificare la rispondenza delle opere e degli impianti in atto agli obiettivi fissati dalle norme vigenti al tempo del rilascio della licenza o autorizzazione ed alle prescrizioni amministrative in queste contenute, nonchè la loro conformità alle previsioni progettuali.

Qualora vengano accertate irregolarità od infrazioni di qualunque tipo, il sindaco del comune competente per territorio, d'ufficio o su richiesta degli enti preposti al controllo, ordina l'esecuzione delle opere necessarie per ristabilire la conformità dello scarico alle norme e alle prescrizioni vigenti, previa sospensione di lavori se ancora in corso, fissando un termine per l'adempimento, scaduto il quale l'esecuzione avrà luogo a spese del trasgressore.

Resta salva in ogni caso l'applicabilità delle sanzioni penali e in particolare di quelle previste dall'art. 41, lettere *a*) e *b*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonchè delle sanzioni amministrative previste dall'art. 19 della presente legge.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali di ogni domanda, progetto, documentazione tecnica, atto e provvedimento avente per oggetto licenze edilizie ed autorizzazioni all'uso; può ricorrere contro il rilascio di dette licenze quando siano contrastanti con le disposizioni della presente legge o delle norme modificative, integrative e complementari; può sollecitare il controllo da parte dei competenti uffici regionali, provinciali, consorziali e comunali.

Art. 14.
Norme transitorie per gli scarichi in corpi d'acqua superficiali

Gli scarichi in corpi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi già esistenti devono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nella allegata tabella *C*.

Il piano di cui all'art. 3 definirà le successive fasi temporali di disinquinamento ed i relativi limiti di accettabilità per gli scarichi di cui al primo comma del presente articolo, al fine di farli rientrare nei limiti di accettabilità previsti nella tabella *A* entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli insediamenti produttivi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso devono adeguare gli scarichi di cui al primo comma del presente articolo ai limiti previsti nell'allegata tabella *A* entro un anno dal rilascio della autorizzazione.

Gli scarichi di origine domestica provenienti da insediamenti abitativi di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, o comunque con capacità ricettiva inferiore a cinquanta persone, che abbiano già recapito in corpi d'acqua superficiali devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere immessi in pubbliche fognature, sul suolo o nel sottosuolo, in conformità alle norme previste dalla presente legge per i nuovi scarichi.

Gli scarichi domestici provenienti da edifici di consistenza o capacità ricettiva superiori a quelle previste nel precedente comma e che abbiano già recapito in corpi d'acqua superficiali devono, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nell'allegata tabella *A*.

Art. 15.
Norme transitorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi nelle pubbliche fognature

Fino all'entrata in vigore della regolamentazione prevista dal primo e dal secondo comma del precedente art. 7 gli scarichi dei nuovi complessi produttivi nelle pubbliche fognature devono conformarsi ai limiti di accettabilità previsti nell'allegata tabella *C*.

La regolamentazione di cui al precedente comma dovrà prevedere le modalità ed i tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi per i quali, all'entrata in vigore della regolamentazione stessa, sia stata ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso.

Chiunque già versi o intenda versare scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature deve conformarli, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti nella tabella *C*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i titolari degli insediamenti produttivi di cui al precedente comma devono presentare la domanda prevista dal terzo comma del precedente art. 7.

Le domande per allacciamenti nuovi sono accolte quando ne esista la possibilità tecnica a giudizio dell'ente gestore.

In ogni caso l'accoglimento delle domande è subordinato alla stipulazione di una convenzione anche in sostituzione od in revisione di altra convenzione già in atto, che regoli gli aspetti tecnici ed economici del servizio richiesto, osservati i principi ed i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

L'immissione degli scarichi di insediamenti produttivi che trovano già recapito in pubbliche fognature, per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al quarto comma del presente articolo ovvero non sia stata sottoscritta la relativa convenzione, dovrà cessare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuarsi mediante la realizzazione di scarichi diretti in corpi d'acqua superficiali con l'osservanza dei limiti previsti nella tabella *A*.

Art. 16.
Norme transitorie per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo

Gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da insediamenti produttivi, ivi compresi gli stabilimenti zootecnici, devono cessare:

a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge se sono già in atto;

b) entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione all'uso quando si tratti di insediamenti produttivi per i quali sia stata già ottenuta la licenza edilizia ma non ancora l'autorizzazione all'uso.

Gli scarichi di cui al comma precedente devono trovare recapito in corpi d'acqua superficiali o in pubbliche fognature, in conformità alle norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Gli scarichi in atto di insediamenti abitativi e di pubbliche fognature su terreni non adibiti ad uso agricolo o nel sottosuolo devono conformarsi ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella *B* entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'entrata in vigore delle norme complementari previste al terzo comma del precedente art. 8 sono vietati gli scarichi su terreni adibiti ad uso agricolo provenienti da nuovi insediamenti abitativi e da nuove fognature pubbliche.

Art. 17.

Norme transitorie relative alle funzioni dei consorzi

Fino a quando non saranno costituiti i consorzi di cui al precedente art. 4 le loro funzioni saranno esercitate dagli enti funzionalmente equiparati competenti per territorio.

Art. 18.

Norme transitorie sulle funzioni di vigilanza e di controllo

Fino a quanto non saranno costituite le strutture amministrative di cui al precedente art. 4 le funzioni di vigilanza e di controllo loro attribuite a norma della lettera *b*), quinto comma dello stesso articolo sono esercitate dalle province.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

Chiunque esegue o mantiene scarichi non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero non autorizzati dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cento milioni. L'ammontare della sanzione è determinato in base alla gravità del danno arrecato all'ambiente o a pubblici manufatti, tenuto conto della durata e della quantità dello scarico.

Le infrazioni sono constatate a mezzo di verbale da inviarsi immediatamente alla giunta regionale; a cura della giunta stessa il verbale viene notificato al trasgressore con la contestazione dell'infrazione e con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica.

Nell'ambito dell'organizzazione delle strutture tecnico-amministrative di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *a*), nonchè delle norme integrative o complementari della presente legge, verranno determinate le competenze degli uffici od agenti cui spetta la constatazione delle infrazioni; fino a quando non saranno emanate le relative norme, spetterà ai competenti uffici od agenti delle province e dei comuni, a norma dei precedenti articoli 17 e 18, la constatazione delle trasgressioni alle norme transitorie di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

La sanzione viene irrogata dal presidente della giunta regionale con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagamento entro trenta giorni dalla data della notifica. La riscossione della somma portata nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme introitate dalla Regione sono devolute, per il conseguimento degli scopi della presente legge, al consorzio o all'ente funzionalmente equiparato nel cui territorio si è verificato l'illecito amministrativo.

Art. 20.

Norme integrative e complementari

Il consiglio regionale emana le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate:

1) per i primi studi, ricerche ed indagini e per l'acquisto di attrezzature necessarie alla formazione del piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque di cui all'art. 3 per l'esercizio 1974 la spesa di lire cento milioni; per gli esercizi successivi si provvederà mediante allocazione di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza, sulla base delle prime risultanze e delle necessità che emergeranno annualmente nel limite di spesa suindicato;

2) per favorire la costituzione dei consorzi e l'organizzazione dei servizi consortili e degli enti funzionalmente equiparati di cui all'art. 4, nonchè per la ristrutturazione dei consorzi già esistenti all'entrata in vigore della presente legge ed aventi tra i propri fini interventi nel settore del disinquinamento delle acque, la spesa per contributi in conto capitale di lire seicento milioni per l'esercizio 1974 e di lire duecentonovanta milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978.

Le spese autorizzate in conto capitale eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma del secondo comma dello art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il piano generale di disciplina degli scarichi e di risanamento delle acque di cui all'art. 3 stabilirà le modalità e le procedure per la concessione di contributi pluriennali ai consorzi ed agli enti funzionalmente equiparati per la realizzazione delle opere pubbliche di disinquinamento.

Alla determinazione e al finanziamento degli oneri a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi si provvederà con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 22.

Variazioni al bilancio

Al finanziamento della complessiva spesa di lire settecento milioni autorizzata per l'anno 1974 si provvede:

in quanto a lire cento milioni mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali »;

in quanto a lire seicento milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità residue del cap. 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale 1973, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Al finanziamento delle spese in conto capitale autorizzate per gli esercizi dal 1975 al 1978 nella misura annua di lire duecentonovanta milioni si provvede con pari quota del minor onere di lire milleduecento milioni risultante, a decorrere dallo esercizio 1975, a fronte della cessazione dell'intervento previsto dall'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 39.

Nello stato di previsione della spesa regionale 1974 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

1) al titolo I - sezione VI - rubrica 5ª:

cap. 165107 - categoria II, con la denominazione « Spese per ricerche, studi e indagini per il piano generale delle acque e per l'acquisto delle relative attrezzature » e con la dotazione di lire cento milioni;

2) al titolo II - sezione VI - rubrica 4ª - sottorubrica « Lotta contro gli inquinamenti »:

cap. 264103 - categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per la costituzione e la ristrutturazione dei consorzi per il coordinamento, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche attinenti ai servizi idraulici di igiene ambientale » e con la dotazione di lire seicento milioni.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni dal 1975 al 1978 verranno iscritti capitoli analoghi a quelli come sopra istituiti per l'esercizio 1974.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta dell'11 luglio 1974*)

(*Omissis*).

(7383)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1974, n. 49.

Interventi per il controllo e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico per gli anni 1974-75.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 28 agosto 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro del programma di interventi per la tutela dell'ambiente, la regione Lombardia attua iniziative dirette alle prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La Regione concede alle amministrazioni provinciali contributi per l'acquisto, che non sia già finanziato da altre leggi o provvedimenti regionali, di apparecchiature da destinare al potenziamento dei servizi di analisi e di controllo dell'inquinamento, istituiti ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, presso i laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Art. 3.

Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi predisposto, entro tre mesi dal termine indicato al comma precedente, dalla giunta regionale in collaborazione con la competente commissione consiliare.

I contributi verranno corrisposti in un'unica soluzione, previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

Art. 4.

Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva un piano, proposto dalla giunta in collaborazione con le competenti commissioni consiliari per l'istituzione e la gestione di una rete di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche, ad integrazione delle reti provinciali e comunali e delle stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.

Tutte le stazioni di rilevamento della rete saranno collegate, secondo le prescrizioni del piano, per la raccolta, l'esame, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati.

Art. 5.

Per la predisposizione del piano di cui al precedente articolo 4 e per la successiva attuazione dello stesso la giunta regionale è autorizzata all'acquisto di strumenti metereologici e di prelevamento ed analisi degli inquinanti, nonchè di mezzi idonei ad operare sopralluoghi o da adibire a stazioni mobili di rilevamento.

Art. 6.

Ai fini dello studio — da effettuarsi in collaborazione con i comitati sanitari di zona e con i laboratori d'igiene industriale di cui ai provvedimenti d'attuazione della legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37 — dei problemi dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse o mobili in funzione della prevenzione dei relativi effetti e della determinazione dei conseguenti limiti di accettabilità, la giunta regionale è autorizzata all'acquisto di attrezzature per la rilevazione e il controllo diretto delle emissioni sonore.

Art. 7.

La giunta regionale, per acquisire ogni possibile esperienza tecnico-scientifica realizzata in materia di prevenzione degli inquinamenti e per formulare programmi di ricerca nonchè di mantenimento e di aggiornamento della rete di stazioni di cui all'art. 4 della presente legge, potrà costituire, in conformità di quanto dispone la legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, commissioni di studio delle quali si avvarrà anche l'assessore preposto all'ecologia.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua corrente di lire 50 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, la spesa in conto capitale di lire 1000 milioni.

Alla spesa annua corrente di lire 50 milioni, destinata alla gestione e manutenzione delle apparecchiature e della rete antinquinamento e metereologica di cui al precedente art. 4, si provvede, per l'esercizio 1974, mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale 1974, relativo a « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Alla spesa annua in conto capitale di lire 1000 milioni, destinata all'erogazione di contributi ed alle spese di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 6, si provvede mediante la contrazione di mutui passivi. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, uno o più mutui per l'ammontare capitale netto non superiore a lire 1000 milioni per ciascun anno finanziario 1974 e 1975 al tasso massimo del 9,50 % e con ammortamento e rate costanti semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi, per la durata non superiore a 25 anni.

Art. 9.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, la dotazione del cap. 511100, relativo a « Prestiti a lungo termine per spese di investimento », è incrementata di lire 1000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono istituiti:

1) al titolo I - sezione VI - rubrica 5ª:

il cap. 165105, categoria II - con la denominazione « Spese per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento antinquinamento e metereologica » e con la dotazione di lire 50 milioni;

2) al titolo II - sezione VI - rubrica 4ª - sottorubrica « Lotta contro gli inquinamenti »:

il cap. 264100, categoria IX - con la denominazione «Acquisto di apparecchiature per l'istituzione di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche, nonchè di strumenti metereologici e di prelevamento e analisi degli inquinamenti atmosferici, di mezzi di locomozione per sopralluoghi e da adibire a stazioni mobili di rilevamento. Acquisto di attrezzature per la rilevazione e il controllo diretto delle emissioni sonore » e con la dotazione di lire 700 milioni;

il cap. 264102, categoria X - con la denominazione « Contributi alle amministrazioni provinciali per l'acquisto di apparecchiature per il potenziamento dei reparti antinquinamento dei laboratori chimici » e con la dotazione di lire 300 milioni.

Analoghi capitoli saranno iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1975.

Le spese autorizzate per gli interventi in conto capitale, eventualmente non impegnate nell'anno finanziario di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 8, valutato in lire 110 milioni annue per ogni 1000 milioni di prestito contratto, si provvedere con altrettanta quota del maggior gettito spettante alla Regione dell'anno 1975 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1975, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote per il rimborso dei mutui di cui al primo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Gli stanziamenti relativi alle rate di ammortamento saranno vincolati a favore degli istituti mutuanti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 agosto 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 18 *luglio* 1974)

(7384)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. 8.

Modifica alla legge regionale 13 novembre 1973, n. 23, riguardante: Provvedimenti per l'incremento di specifiche colture agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 novembre 1973, n. 23, è così modificato:

Per migliorare ed incrementare le colture da rinnovo, secondo le migliori esigenze di mercato, sono concessi in favore degli operatori agricoli contributi nelle seguenti misure:

a) da L. 40.000 a L. 60.000 ad ettaro per arature profonde non inferiori a centimetri cinquanta;

b) L. 20.000 ad ettaro per le operazioni di diserbo chimico su terreni investiti a colture da rinnovo.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 13 novembre 1973, n. 23, è sostituito dal seguente:

Le colture da rinnovo meglio rispondenti alle esigenze di mercato, nonchè le zone di intervento sono indicate annualmente con delibera della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare permanente, la quale sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla determinazione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 che precede, in relazione alle diverse zone.

La competente commissione consiliare permanente, su richiesta della giunta regionale, esprimerà il proprio parere entro il 15 giugno di ciascun anno e la deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere adottata dalla giunta entro il successivo 30 giugno.

Art. 3.

Alla copertura della spesa specificata nell'art. 1 della presente legge, per l'anno 1974, si provvede con la somma di L. 100.000.000 prevista nel cap. 3100 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio della Regione.

Art. 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 agosto 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1974, n. 9.

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, fino a quando non saranno emanate le norme di più ampia portata per il potenziamento delle attività zootecniche ed il coordinamento dei relativi interventi, finanziamenti e mezzi di copertura, decide di concedere, secondo i principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 e dall'art. 2 numeri 2 e 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, i benefici di cui alla presente legge allo scopo di conseguire nel territorio regionale l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne bovina.

Art. 2.

I premi straordinari ed il concorso nel pagamento degli interessi di cui alla presente legge vengono concessi ad allevatori singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed agli agricoltori.

Art. 3.

I premi vengono concessi agli aventi diritto nella seguente misura:

L. 25.000 per ogni vitello nato nelle aziende agricole della Regione e destinato all'ingrasso o alla rimonta;

L. 50.000 per ogni vitello nato nelle aziende agricole della Regione, destinato al macello e portato fino al peso di 400 chilogrammi se maschio e di 350 chilogrammi se femmina oppure fino alla eruzione dei denti picozzi.

Detto premio potrà essere concesso anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole, dietro dimostrazione di una permanenza in azienda da almeno sei mesi;

L. 50 000 per ogni femmina destinata alla rimonta per la quale sia dimostrata la gravidanza al quinto mese.

Per i territori classificati montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, per le femmine destinate alla rimonta, il premio di cui al precedente comma è aumentato del 50%.

Negli stessi territori di cui al comma precedente sarà concesso un premio di L. 40.000 alle femmine F/1 derivate dallo incrocio tra vacche da latte e tori da carne per le quali già con i fondi del progetto speciale carne della Cassa per il Mezzogiorno è stato concesso il premio di L. 60.000 previsto dalle direttive della stessa Cassa; tale premio sarà erogato dietro dimostrazione di gravidanza al quinto mese.

Art. 4.

Per lo sviluppo degli allevamenti bovini specializzati nella produzione della carne, è istituito, a favore dei produttori singoli od associati, il regime di premi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento del Consiglio CEE n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è concesso, per le esigenze delle aziende singole ed associate e dei relativi organismi associativi, il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3% a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 6.

La Regione favorirà, anche con la collaborazione dell'ente di sviluppo, enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria ai soci e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli, che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini con il preciso scopo di svolgere i seguenti compiti:

a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

b) prestazione di assistenza tecnica e sanitaria per l'allevamento del bestiame nelle aziende associate;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attività di intermediazione con gli istituti di credito;

e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

g) fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razza da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore ai mesi diciotto;

h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati.

Alle cooperative di cui al comma precedente saranno concessi, con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n 118, contributi sulle spese di gestione, in proporzione alla entità dell'attività svolta, fino all'80% del loro ammontare e per un importo individuale non superiore a lire 10.000.000.

Le cooperative, di cui alla presente legge, potranno riunirsi in organismo regionale e nazionale a base consortile, regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, ai fini del collegamento e coordinamento delle iniziative assunte a livello locale.

Art. 7.

La corresponsione dei premi di cui all'art. 3, che precede, sarà regolata dalle seguenti modalità e forme di controllo, allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità connesse con l'istituzione dei premi medesimi:

1) le domande degli allevatori, redatte in triplice copia su apposito modulo predisposto dalla Regione, intese ad ottenere i premi predetti, dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali, entro trenta giorni, dovranno istruirle servendosi dell'opera del proprio personale tecnico, che sarà responsabile degli accertamenti eseguiti;

2) le pratiche istruite dovranno essere subito trasmesse all'assessorato all'agricoltura, che le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale. Alla concessione e liquidazione dei primi provvederà con proprio decreto il presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere i benefici, di cui agli articoli 5 e 6 che precedono, dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura della Regione, competenti per territorio, i quali, previa l'istruttoria del caso, le trasmetteranno all'assessorato dell'agricoltura, che le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale. Il presidente, su conforme deliberazione di quest'ultima, concederà il nulla osta per le domande intese ad ottenere i prestiti di esercizio di cui all'art. 5 e liquiderà con proprio decreto i contributi di cui all'art. 6.

Art. 9

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte come appresso:

a) i premi di cui all'art. 3 faranno carico al cap. 3200 del bilancio regionale 1974, il cui titolo viene integrato con l'aggiunta: « e premi di cui all'art. 3 della legge regionale relativa ai provvedimenti urgenti per la zootecnica »;

b) al concorso sugli interessi di cui all'art. 5 ed ai contributi sulle spese di gestione di cui al secondo comma dello art. 6 si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione per effetto della previsione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 10.

I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati trimestralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 agosto 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1974, n. **10.**

Interventi della Regione per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei confronti dei lavoratori residenti nel Molise che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi al posto di lavoro, è applicato dalle imprese concessionarie uno sconto del 50% da calcolarsi sul costo degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale.

Il costo dello sconto, quale onere sociale, è a carico della Regione.

Le somme scontate sono mensilmente rimborsate a ciascuna impresa concessionaria, su presentazione di un elenco in cui, a fianco dei nominativi dei lavoratori beneficiari, siano indicati gli importi degli abbonamenti e gli sconti applicati ai sensi della presente legge.

Il rimborso è disposto con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

I lavoratori che intendono usufruire dell'abbonamento scontato, di cui al precedente articolo, debbono avanzare mensilmente domanda alle ditte esercenti almeno tre giorni prima della validità del titolo di viaggio.

Le istanze, sia per il rilascio che per il rinnovo mensile degli abbonamenti, devono essere redatte su appositi moduli, predisposti dalla giunta regionale e forniti gratuitamente ai richiedenti dalle imprese concessionarie.

Art. 3.

Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti scontati è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro.

La formalità di cui al presente articolo deve essere assolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonchè all'inizio di ogni anno solare se trattasi di lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Gli abbonamenti scontati di cui all'art. 1 possono essere richiesti per l'esecuzione da un minimo di 15 coppie di corse ad un massimo di 30 coppie di corse da utilizzare nel periodo di un mese.

Art. 5.

Con apposito decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro i primi quindici giorni dalla data di promulgazione della presente legge, saranno stabilite le modalità e le procedure che le ditte concessionarie devono seguire per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, comma terzo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in via presuntiva per l'anno 1974 in L. 80.000.000, si fa fronte mediante il prelevamento dal cap. 3648 del bilancio 1974 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e l'iscrizione del nuovo capitolo di spesa n. 3445 « Interventi della Regione per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani » con una dotazione di L. 80.000.000.

Per gli anni successivi l'onere sarà previsto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 10 agosto 1974

D'UVA

(7503)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. **26.**

Disposizioni relative alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 2 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le commissioni giudicatrici a posti di medico, veterinario ed ostetriche condotti, per i concorsi di cui agli articoli 44 e 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, sono presiedute da un dipendente della Regione con la qualifica di responsabile di settore e sono così composte:

Medici condotti:

a) da un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario;

b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica e patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari ospedalieri; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine provinciale dei medici chirurghi;

c) da un medico condotto scelto su terna designata dai comuni interessati.

Veterinari condotti:

a) da un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario;

b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'ordine provinciale dei veterinari;

c) da un veterinario condotto scelto su terna designata dai comuni interessati.

Ostetriche condotte:

a) da un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario;

b) da due docenti universitari, di ruolo, non di ruolo o incaricati in ostetricia o primari in reparti di ostetricia di enti ospedalieri; uno di essi è scelto su terna designata dall'ordine provinciale dei medici chirurghi;

c) da una ostetrica condotta scelta su terna designata dai comuni interessati.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono esercitate da un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario.

Art. 2.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato è composta:

a) da un dipendente della Regione con la qualifica di responsabile di settore che la presiede;

b) da un dipendente della Regione con la' qualifica di funzionario;

c) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, designato dall'ordine provinciale dei farmacisti;

d) da un professore di ruolo, fuori ruolo, aggregato o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario.

La commissione prevista dall'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è presieduta da un dipendente della Regione con la qualifica di responsabile di settore ed è composta da due dipendenti della Regione con la qualifica di funzionario e da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario.

Art. 3.

Per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al fine della scelta dei componenti e dei segretari già riferita a funzionari del Ministero della sanità, ora sostituiti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, da dipendenti della Regione, le qualifiche statali richieste dalle rispettive norme sono equiparate alle qualifiche regionali nel modo seguente:

qualifica di ispettore generale o equiparata: dipendente della Regione con qualifica di responsabile di settore;

qualifica di direttore di divisione o equiparata: dipendete della Regione con qualifica di responsabile di settore;

qualifica di direttore di sezione o equiparata: dipendente della Regione con qualifica di funzionario.

Art. 4.

In attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali, del personale trasferito o comandato alla Regione, le qualifiche richieste dalle rispettive norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente:

qualifica di ispettore generale o equiparata: dipendente trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno otto anni di anzianità nella carriera medesima;

qualifica di direttore di divisione o equiparata: dipendente trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima;

qualifica di direttore di sezione o equiparata: dipendente trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. **27.**

Norme per l'applicazione in Abruzzo della legge 18 aprile 1974, n. 118. Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 2 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 e dai punti 2 e 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, dispone interventi straordinari a favore della zootecnia regionale, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

A favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio regionale è corrisposto un premio per ogni vitello nato nelle stesse aziende, destinato all'ingrasso o alla riproduzione.

Sono inoltre corrisposti, a favore delle aziende agricole, premi per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschi e di 350 chilogrammi se femmine, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detti premi sono concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

Per le femmine destinate alla riproduzione i premi potranno essere concessi dietro presentazione di un certificato di accertata gravidanza rilasciato dal veterinario e vistato dal veterinario competente, accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione.

I premi di cui al primo comma non potranno superare L. 25.000 per ciascun capo e quelli di cui al secondo e terzo comma non potranno superare L. 50.000 per ciascun capo.

Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura non superiore al 50 per cento.

Art. 3.

I premi di natalità vengono erogati previa registrazione e marcatura dei vitelli per i quali le aziende agricole si assumono l'impegno di destinarli all'ingrasso o alla rimonta.

I premi per l'allevamento vengono erogati, previa identificazione dei soggetti, a suo tempo registrati e marcati, e allorchè avranno raggiunto i pesi minimi prescritti.

I premi di allevamento per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, vengono erogati al raggiungimento dei pesi minimi prescritti e alla condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla registrazione e marcatura dei soggetti, avvenuta nella azienda che intende destinarli all'ingrasso o alla rimonta.

Art. 4.

Per quanto attiene al divieto di macellazione dei vitelli per i quali è stato assunto l'impegno di allevamento o di ingrasso valgono le disposizioni e le sanzioni previste all'art. 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 5.

La Regione favorisce anche con la collaborazione dell'ente di sviluppo agricolo in Abruzzo, enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria ai soci, e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini.

Le cooperative di cui al comma precedente svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento e assistenza sanitaria alle aziende associate;

c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attività di intermediazione con gli istituti di credito;

e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

g) fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonchè per la fecondazione di manze di età non superiore a mesi diciotto;

h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati.

Le cooperative di servizio di cui al presente articolo possono riunirsi in un organismo nazionale a base consortile regolato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile ai fini del collegamento e del coordinamento delle iniziative assunte a livello locale.

Art. 6.

La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge concede in conformità del regolamento prestiti di esercizio ed ammortamento triennale al tasso del 3 per cento, per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 7.

La corresponsione dei premi di cui alla presente legge viene effettuata mediante provvedimento del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della stessa e su proposta del componente preposto al settore agricoltura, previo parere espresso dalla competente commissione consiliare.

Nelle erogazioni hanno precedenza — gradualmente — i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, gli affittuari e le loro cooperative.

Per le aziende condotte a mezzadria il 60% del premio viene erogato a favore del mezzadro-colono ed il restante 40% a favore del concedente.

Art. 8.

Il controllo inteso ad assicurare il conseguimento delle finalità connesse alla istituzione dei premi è demandato agli organi tecnici della Regione, sotto la responsabilità del componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge potranno essere assunti impegni di spesa entro i limiti delle assegnazioni che verranno disposte a favore della regione Abruzzo a norma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. 28.

Istituzione del comitato regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del 2 agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pareri sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllate» e «controllate e garantite» dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, precedentemente attribuiti al comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 287, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una commissione regionale, così composta:

a) dal componente della giunta per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca o da un suo incaricato che la presiede;

b) da due dipendenti della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da quattro produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

d) da due esperti nominati dal consiglio regionale;

e) da un rappresentante dell'associazione regionale enotecnici;

f) da un rappresentante dell'ordine regionale assaggiatori vini;

g) da un rappresentante dell'associazione regionale dei laureati in scienze agrarie;

h) da un tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

i) da otto amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

La commissione, viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e delle province territorialmente interessate alle domande di riconoscimento.

Art. 2.

La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 1 avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della giunta regionale e su conforme deliberazione del consiglio regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Funge da segretario della commissione uno dei dipendenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 designato dal componente della giunta presidente della commissione stessa.

La commissione si riunisce presso la sede del II Dipartimento - Agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Art. 3.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della commissione — compreso il pagamento dei gettoni ai componenti — previste in 10 milioni per l'anno 1974, si provvede con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1974, n. 29.

Contributo all'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 2 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario, in Pescara, di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 273, è attribuito un contributo annuo di L. 10.000.000 per attività di interesse regionale.

Al relativo onere derivante alla Regione nel 1974, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio è istituito ed iscritto al titolo I — spese correnti; sezione IV — azione ed interventi nel campo sociale; rubrica n. 2 — giunta regionale — assistenza sanitaria ed ospedaliera; categoria V — trasferimenti, il cap. 657 denominato: « Contributo all'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara », con lo stanziamento di lire 10.000.000.

Negli esercizi successivi, la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 luglio 1974

DE CECCO

(7340)

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1974, n. 30.

Contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire il completamento dei lavori di costruzione di ospedali o di lotti funzionali dei medesimi che abbiano già fruito dei contributi statali, di qualsiasi tipo e che risultino in condizione di inagibilità o ridotta efficienza, il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere, in favore degli enti ospedalieri, anche per la parte eccedente il costo dell'opera previsto nei programmi approvati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574 e successive, contributi costanti annui per 35 anni nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente possono essere concessi anche per interventi di ampliamento di ospedali che, in relazione alla classificazione assunta o da assumere ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non dispongono di locali sufficienti ed idonei per l'installazione delle divisioni e sezioni mancanti.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera possono comprendersi gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei nuovi servizi.

Art. 3.

Il programma degli interventi è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 4.

Gli enti che beneficiano dei contributi ai sensi della presente legge, per procurarsi i mezzi necessari, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti di credito autorizzati, nei limiti di spesa risultanti dai preventivi di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 6.

Fino a che la materia dell'edilizia ospedaliera non sarà organicamente disciplinata con apposita legge regionale, per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la vigilanza, nonchè il collaudo delle opere ammesse ai benefici di cui ai precedenti articoli si applicano, compatibilmente con quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni della vigente normativa statale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in 300 milioni per anno, si fa fronte:

a) per l'esercizio 1974, previa riduzione di 300 milioni dello stanziamento di cui al cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) » del bilancio.

Lo stanziamento della partita « Contributi per l'ampliamento delle opere di edizilia ospedaliera » iscritto per 200 milioni, è soppresso; lo stanziamento della partita « Istituzione delle unità locali sanitarie e veterinarie » è ridotto di 100 milioni;

b) per gli esercizi successivi la spesa sarà stanziata, nel predetto importo di 300 milioni annui, mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dei capitoli corrispondenti. Gli eventuali residui di ciascun esercizio dovranno essere iscritti ad incremento dei corrispondenti capitoli di bilancio degli anni immediatamente successivi.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1974, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1974, n. 12.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 luglio 1974

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1974, n. **31.**
Finanziamento dell'ente di sviluppo in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO CON DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della definizione organica degli interventi in materia di agricoltura, è autorizzata, nel corso dell'anno 1974, l'erogazione di un contributo di lire tre miliardi a favore dello ente di sviluppo in Abruzzo, al fine di consentire all'ente medesimo lo svolgimento delle sue funzioni e attività secondo quanto stabilito dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Art. 2.

Alla spesa di lire 3 miliardi si fa fronte nel modo seguente:

1) per lire 2 miliardi con il fondo assegnato alla Regione per effetto della legge 7 agosto 1973, n. 512 ed iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974, al cap. 1923;

2) per lire 1 miliardo:

mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 (tit. II, sez. V, rubrica n. 2 — giunta regionale « Agricoltura e foreste - caccia e pesca nelle acque interne » - Cat. XI) del cap. 1925 « Interventi in agricoltura in favore dell'ente di sviluppo in Abruzzo »;

mediante riduzione di lire 1 miliardo ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° agosto 1974

DE CECCO

(7341)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **53.**
Prime norme di politica urbanistica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Standards urbanistici in zone residenziali a livello di quartiere

Le quantità minime di spazi pubblici, indicati all'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono determinate applicando: nelle zone omogenee *A, B, E,* le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale citato e, nelle zone *C,* i seguenti valori minimi espressi in mq per abitante:

a) per l'istruzione: asili nido, scuola materna e scuola d'obbligo . . . . 5 mq/ab.
b) per attrezzature di interesse comune . 4 mq/ab.
c) per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti . . . . 12,5 mq/ab.
d) per parcheggi aggiuntivi . . . . 2,5 mq/ab.

Totale . . . 24 mq/ab.

Art. 2.

Standards urbanistici per attrezzature di interesse generale

Nelle zone *F,* per attrezzature di interesse generale, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, le superfici da destinare a spazi pubblici, per l'istruzione superiore all'obbligo, istituti universitari esclusi, per la sanità e l'assistenza, per il verde pubblico e per le attrezzature tecniche e distributive, rapportati al numero degli abitanti previsti nel territorio servito, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:

per l'istruzione superiore all'obbligo, istituti universitari esclusi . . . . 3 mq/ab.
per la salute e l'assistenza . . . . . 2 mq/ab.

per verde pubblico, grandi parchi urbani e territoriali, grandi attrezzature per lo spettacolo sportivo . . . . . 20 mq/ab.

per attrezzature tecniche relative al servizio di distribuzione dell'elettricità, del gas, dell'acqua, alla raccolta e allo smarrimento di rifiuti solidi, servizi di trasporto ed altri servizi del genere, nonchè ad impianti di distribuzione merci, quali i mercati generali depositi e autostazioni merci 7,5 mq/ab.

Art. 3.

Limiti di densità edilizia territoriale, standards urbanistici e attuazione nelle zone di carattere turistico

Le zone destinate ad insediamenti turistici si configurano come zone omogenee *C*, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora siano destinate a residenze temporanee, singole o collettive; si configurano come zone omogenee *D*, di cui al decreto ministeriale citato, qualora siano destinate esclusivamente ad impianti produttivi turistici.

Nelle zone di carattere turistico di cui al comma precedente, l'indice di fabbricabilità territoriale non deve essere superiore a 0,25 mc/mq.

In tali zone la metà della superficie territoriale dovrà essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per parcheggi aggiuntivi; di tali spazi almeno il 60 per cento dovranno essere pubblici.

L'attuazione degli interventi in tali zone avverrà mediante piano particolareggiato di esecuzione o lottizzazione convenzionata, nella quale dovrà stabilirsi la cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e degli spazi pubblici di cui al precedente comma, l'assunzione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, nonchè alle opere per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi, previste negli spazi pubblici. Nella convenzione saranno altresì precisate quelle attrezzature di interesse comune, di cui al terzo comma, la cui realizzazione sarà posta a carico dei lottizzanti.

Art. 4.

Campo di applicazione

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 si applicano agli strumenti urbanistici generali che saranno adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alle revisioni degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonchè ai relativi strumenti urbanistici attuativi.

Art. 5.

Interventi nei centri storici

I centri storici e le zone territoriali omogenee tipo *A*, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici generali, e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro.

Per opere di consolidamento devono intendersi quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell'edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie stesse; in caso di crolli parziali di dette strutture ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate, ad eliminare le aggiunte degradanti, a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati possono avere diversa destinazione d'uso rispetto a quella d'origine, purchè non venga alterato il carattere dell'insediamento in cui l'edificio è collocato.

Interventi diversi da quelli previsti nei precedenti commi secondo e terzo, possono essere effettuati soltanto attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:

piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive integrazioni e modificazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente possono riguardare:

a) il restauro di interi complessi edilizi;

b) la ristrutturazione in casi eccezionali, di interi complessi edilizi per migliorarne la staticità o le condizioni igienico-sanitarie, anche equilibrando e distribuendo le densità abitative e creando nuovi spazi liberi ad uso pubblico;

c) il restauro e la destinazione ad uso collettivo di edifici o complessi di particolare valore architettonico, monumentale, urbanistico;

d) il rifacimento o la costruzione delle infrastrutture urbane necessarie alla funzionalità dei complessi risanati.

Ai cittadini singoli o associati può essere consentito di realizzare gli interventi di cui ai punti *a*), *b*), *c*) sulla base dei progetti esecutivi predisposti dai comuni o dai diretti interessati, stipulando con i comuni stessi apposite convenzioni, che debbono essere approvate con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Art. 6.

Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio

Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del comune competente per territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di consolidamento o di restauro come specificato ai commi secondo e terzo dell'art. 5.

Art. 7.

Attuazione nelle zone di nuova espansione residenziale

Nelle zone di nuova espansione residenziale previste negli strumenti urbanistici vigenti ed aventi le caratteristiche delle zone territoriali omogenee *C*, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, ogni intervento è subordinato alla formazione di piani particolareggiati di esecuzione o di lottizzazioni convenzionate.

Nelle zone di cui al comma precedente, e nelle quali sia previsto un limitato incremento edilizio, gli interventi edilizi possono essere consentiti mediante il rilascio di singole licenze di costruzione ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e a condizione che il consiglio comunale, garantendo nelle opportune forme la partecipazione dei cittadini, individui preventivamente le zone nell'ambito delle quali sono consentiti singoli interventi ed approvi, per ciascuna zona, uno studio di sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione di massima delle tipologie edilizie.

Art. 8.

Limiti di densità edilizia nelle zone agricole

Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone *E*, secondo il decreto ministeriale 2 aprile 1968, la massima densità fondiaria consentita per le abitazioni è di 0,01 mc/mq.

Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento dell'adozione del primo strumento urbanistico da parte del comune nel cui territorio si trovano, gli interventi di ristrutturazione sono consentiti con un incremento massimo di mc. 180, purché il volume totale dell'immobile ristrutturato non risulti superiore a mc. 800, se costituito di una sola unità immobiliare destinata a residenza, o a mc 1200, se costituito da due o più unità immobiliari destinate a residenza; per gli altri fabbricati sarà ammesso lo stesso incremento negli stessi limiti purché il volume finale non superi comunque il volume ammesso dallo strumento urbanistico in base al quale è stata rilasciata la primitiva licenza di costruzione; il numero delle unità immobiliari preso in considerazione sarà quello risultante al momento della entrata in vigore della presente legge; non sono ammessi incrementi di volume per gli immobili classificabili tra i beni culturali sparsi nel territorio, per i quali si applica l'art. 6.

Per le attrezzature produttive legate all'attività agricola ed aventi caratteristiche e dimensioni che ne giustifichino la necessità, è consentita la edificazione di un solo alloggio a servizio di custodia di tale attività con dimensioni massime di 500 mc.

Art. 9.

Zone di tutela paesistica ambientale ed ecologica

Nelle zone *E*, di cui all'art. 8, che sono anche oggetto di tutela paesistica, ambientale ed ecologica nonché di difesa e conservazione del suolo, l'indice di edificabilità è graduato in relazione ai caratteri del sito e comunque deve essere inferiore ai limiti di densità edilizia di cui al primo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Potere sostitutivo

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alla normativa prevista dagli articoli 8 e 9, anche se negli strumenti urbanistici le zone destinate all'agricoltura sono classificate in maniera diversa da quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968 e in esse è prevista la possibilità di insediamenti residenziali.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia che siano in contrasto con le previsioni degli articoli 8 e 9.

Nei confronti dei comuni che non ottemperino alla revisione degli strumenti nel termine previsto, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto dagli articoli 8 e 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Art. 11.

Disposizioni per i parchi naturali

Per i territori destinati a parchi naturali è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo, aventi valore di piani particolareggiati.

Il piano di conservazione e sviluppo prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;

b) zone di riserva orientata, dove l'evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;

c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;

d) zone di pre-parco, dove sono ammesse attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e sportive specificamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonché degli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

Il piano di conservazione e sviluppo è formato dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane nel cui ambito territoriale è compreso il parco naturale.

Al fine di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi del piano, l'ente cui compete l'attuazione del piano medesimo può provvedere all'espropriazione di immobili compresi nel parco, secondo le norme vigenti per i parchi nazionali.

Art. 12.

Tutela degli alberi

E' vietato l'abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico ed ambientale.

Il comune ne autorizza l'abbattimento solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità, per costruzioni edilizie, per opere di miglioramento fondiario, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

Per tali fini i comuni adottano norme regolamentari.

Art. 13.

Salvaguardia dell'aspetto del suolo

Le attività di scavi e di rinterri ed ogni altra che modifichi in modo rilevante l'aspetto del suolo, come ad esempio la estrazione di materiali di cave e torbiere, sono soggette ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dai comuni nelle forme previste per il rilascio delle licenze edilizie.

Per le attività di cui al primo comma, che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti devono, ai fini della continuazione delle attività stesse, proporre istanza di autorizzazione entro novanta giorni dalla entrata in vigore.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipulazione di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari, nei quali siano precisati le modalità e i tempi della sistemazione finale del suolo.

Art. 14.

Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade

Per gli edifici esistenti destinati ad abitazione e ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968 e in quelle di rispetto al nastro stradale vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compreso il consolidamento;

b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ampliamento, quando ciò sia necessario, per rendere abitabile l'immobile sotto il profilo igienico-sanitario.

Gli ampliamenti, di cui alla lettera *c*), saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale e nel rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8.

Il rilascio dell'autorizzazione per le opere di cui al comma precedente è soggetto ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate nel caso di esproprio.

Art. 15.

Efficacia

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 2 settembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'1 agosto 1974 (atto n. 1193) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **54**.

Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura per l'anno 1974.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette a consentire interventi urgenti a favore delle aziende agricole, con preferenza per quelle condotte da coltivatori diretti e da altri manuali lavoratori della terra, singoli o associati, anche al fine di assicurare la prosecuzione per l'esercizio 1974 di interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e per integrare le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 45 000.000 per la concessione dei contribuiti previsti dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attività dimostrativa, l'assistenza tecnica, la divulgazione e la preparazione professionale delle maestranze agricole.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture olivicole e bieticole ed alla tabacchicoltura.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 113.000 000 per contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione delle colture nonché all'ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riguardo alla bieticoltura e alla tabacchicoltura.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, nonché della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 5.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1974 potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 6.

All'onere complessivo di L. 258.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa all'anno 1974.

Sono disposte — in conseguenza — le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1974:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 346, di nuova istituzione, denominato: « Spese per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 5 e 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 », per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge	L. 145.000.000
Cap. 352, di nuova istituzione, denominato: « Contributi a favore di produttori agricoli singoli ed associati per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione, al potenziamento ed alla specializzazione delle colture nonché all'ammodernamento delle tecniche colturali per le coltivazioni arboree ed erbacee, con particolare riguardo alla bieticoltura ed alla tabacchicoltura » per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge .	L. 113.000.000
Totale . .	L. 258.000.000

In diminuzione:

Cap. 468. — « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », con riferimento al n. 1) dell'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1974 .	L. 258.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 2 settembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'1 agosto 1974 (atto 1195) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **55.**

Integrazione finanziaria della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, e contributi finanziari per interventi nel settore agricolo forestale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, è autorizzata, per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di L. 344.000.000.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è autorizzata la spesa annua di L. 65.000.000.

Art 3.

Per la partecipazione della Regione a fiere, mostre e mercati di rilevanza regionale ed interregionale è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 20.000.000.

Art. 4.

Per le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia di bonifica, in attesa della sistemazione organica del settore è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 350.000.000 per la realizzazione delle opere con particolare riguardo a quelle di manutenzione.

Art. 5.

Per contributi a favore delle associazioni di allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per le attività connesse ai controlli funzionali ed alla selezione della specie bovina, ovina, equina e suina, nonché per il miglioramento delle produzioni zootecniche e dell'apicoltura, è autorizzata la spesa di L. 85.000.000.

Art. 6.

Le somme previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 sono erogate con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

All'onere complessivo di L. 864.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, quanto a lire 313.000.000, con la quota del fondo di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 512, relativa all'anno 1974; e, quanto a L. 174.000.000 e a L. 377.000.000, con le quote del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, assegnate, rispettivamente, per l'anno 1973 e per l'anno 1974.

Sono di conseguenza disposte le seguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1974:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 349, di nuova istituzione, denominato: « Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell'agricoltura », per le spese previste agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge	L. 455.000.000
Cap. 371, denominato: « Stralcio al programma regionale di sviluppo. Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e difesa del suolo » per gli interventi previsti all'art. 1	L. 344.000.000

Cap. 372, di nuova istituzione, denominato: « Contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni e di altri enti », per gli interventi previsti all'art. 2 . . . . L. 65.000.000

L. 864.000.000

In diminuzione:

a) soppressione dei seguenti capitoli:

Cap. 70. — Manutenzione delle opere di bonifica L. 100.000.000

Cap. 71. — Spese e contributi per la difesa fitosanitaria delle piante e dei prodotti agricoli e forestali, nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta . . . . L. 100.000.000

Cap. 350 — Opere pubbliche di bonifica integrale . . . . L. 100.000.000

Cap. 352. — Spese e contributi per promuovere ed incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, nonché della enologia e della elaiotecnia . . . . . . L. 13.000.000

b) prelievo dello stanziamento del cap. 468 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », con riferimento al n. 1) dell'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell'esercizio 1974 . . . . L. 377.000.000

Totale . . L. 690.000.000

La residua spesa di L. 174.000.000 sarà finanziata, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con la disponibilità di cui al cap. 460 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1973.

Art 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 2 settembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° agosto 1974 (atto n. 1196) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 2 settembre 1974.

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1974, n. 56.

Interventi a favore dei nefropatici cronici. Norma integrativa della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12, è aggiunto il seguente art. 12-*bis:*

« La Regione concorre all'assistenza dei nefropatici che versino in condizioni di bisogno, con contributi a carattere integrativo per garantire:

a) l'accesso a centri ospedalieri di dialisi;
b) l'organizzazione dei servizi ed emodialisi domiciliare;
c) l'assistenza per interventi di trapianto del rene.

Per ogni nefropatico assistito i contributi sono concessi con le seguenti modalità:

per l'accesso a centri ospedalieri di dialisi fino ad un massimo di L. 3.000.000.;

per i servizi di emodialisi domiciliare fino ad un massimo di L. 2.000.000;

per l'assistenza per interventi di trapianto L. 1.500.000 da corrispondersi in due rate, la prima a seguito di presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta tipizzazione, e la seconda a seguito di presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta operazione di trapianto.

I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati dai comuni.

Per l'accreditamento delle somme ai comuni si applica il secondo comma dell'art. 9 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione della Umbria.

Data a Perugia, addì 3 settembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'1 agosto 1974 (atto n. 1192) e comunicata al commissario del Governo il 2 agosto 1974. Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art. 127 della Costituzione.

(7583)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742750)